



COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza Matteotti n.7 – 01016 Tarquinia (VT) – telefono 0766-8491 / Fax 0766-849270 – C.F. e P.IVA 00129650560
e-mail: ComuneTarquinia@tarquinia.net – Web: <http://www.Tarquinia.net>

SPIAGGIA LIBERA PER ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI)



Accesso consentito esclusivamente a persone con animali

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 26.05.2015

DISCIPLINARE

- 1.** L'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno;
2. L'accesso a questa spiaggia è consentito ad un numero limite di bagnanti accompagnati da animali, proporzionato alla superficie e compatibile ad assicurare sempre il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi, su eventuale valutazione delle Autorità competenti.
3. Ogni animale potrà accedervi se tatuato o provvisto di microchip (limitatamente ai cani) e munito di documentazione sanitaria, attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico veterinario curante;
4. Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci o gocce antiparassitarie, dovrà essere tenuto a guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri fissato a terra, eventualmente ad un paletto, tipo asta dell'ombrellone, infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento;

5. L'accompagnatore dovrà curare che il cane od il gatto non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra;
6. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare a cura del proprietario dell'animale, in apposito contenitore;
7. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza ed a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale;
8. Ogni 2 ore circa il proprietario è tenuto a condurre l'animale fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica;
9. Gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità è affidata al proprietario e deve comunque essere prevista la presenza permanente di personale incaricato della vigilanza degli animali in spiaggia;
10. Durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario per la relativa sorveglianza; non sarà consentito l'accesso in mare di un numero di animali superiore a 5 ed all'uscita dall'acqua l'accompagnatore dovrà immediatamente assicurare il cane al guinzaglio;
11. La balneazione degli animali è consentita dalle ore 11:30 alle ore 14:30 e dalle 18:30 alle 19:30. L'area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile ed è limitata con idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante, opportunamente fissata al fondale, finalizzata ad impedire la fuoriuscita degli animali.
12. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente disciplinare.
13. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando a seconda dei casi, e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una somma da 100 Euro a 1.000,00 Euro.